

LO STALKING PUÒ DIVENTARE UN REATO ANCHE NEI RAPPORTI PROFESSIONALI

Il caso di un dipendente vessato in ufficio da un proprio superiore

Studio Legale
Perrelli & Associés

A cura dell'avvocato
Roberta Raimondi

www.perrelliassocies.it



Troppe persone sotto minaccia

LO SAI CHE...

La giurisprudenza è oggi concorde nel ritenere che siano sufficienti anche poche condotte vessatorie reiterate purché queste siano almeno due. Non basta dunque un solo atto di minaccia o di violenza, poiché gli atti persecutori sono un reato abituale per definizione. Occorre che questa abitualità sia riscontrabile nella realtà mediante almeno due che, altrimenti, presi singolarmente non determinerebbero l'effetto di cui all'art. 612 bis c.p.



Per le vostre domande scrivete a legale@settimanalemio.it

Il reato di stalking è sempre più ricorrente tra i fatti di cronaca. Risulta però difficile ai più l'esatta delimitazione dei confini entro i quali la fattispecie criminosa in questione si muove. La denominazione italiana del reato di stalking è già di per sé eloquente, in quanto l'art. 612 bis del codice penale parla di "atti persecutori" che si concretano in condotte reiterate di minaccia o molestia nei confronti della vittima. Ma ciò che è più rilevante è l'effetto che tale condotta persecutoria determina nella sfera della vittima. Quest'ultima, infatti, a seguito e a causa della condotta persecutoria dell'agente 1. vive un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero 2. un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto 3. o, ancora, l'alterazione delle proprie

abitudini di vita. Dunque, se si verifica alternativamente una delle tre ipotesi sopra descritte a seguito di almeno due episodi di violenza o minaccia da parte dell'agente, si è evidentemente nelle condizioni di cui all'art. 612 bis c.p. e dunque di stalking. Quest'ultimo, dalla sua introduzione avvenuta nel 2009, ha subito una evoluzione sempre crescente. Emblematica, a tal proposito, è la sentenza n. 3558/2017 della V sez. Penale della Corte

di Cassazione che ha ritenuto configurabile il delitto di stalking anche in ambito lavorativo, valorizzando la ragione sottesa all'introduzione della norma. Il legislatore ha infatti voluto colpire con il delitto in parola tutta una serie di condotte che, ancorché non violente, sono capaci di determinare un apprezzabile turbamento della vittima. È il caso del dipendente di una Pubblica Amministrazione vessato da un proprio superiore durante l'orario di lavoro e non solo, poiché parte delle condotte erano state poste in essere anche in pausa pranzo o fuori dall'orario di lavoro. Dunque, reiterazione della condotta vessatoria o persecutoria e disagio nella sfera emotiva della vittima che non possono essere qualificate (solo) come mobbing (condotta vessatoria di più individui nei confron-

ti di un altro, che descrive un vero e proprio accerchiamento del singolo), ma presentano un vero e proprio connotato penalistico tale da poterle qualificare come stalking. La sentenza in commento si spinge anche oltre arrivando a riconoscere anche un responsabilità della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro per il fatto dannoso commesso da un dipendente nei confronti di un altro. Ciò vuol dire che la parte offesa potrà anche ottenere un risarcimento dalla P. A. anche se il soggetto agente ha posto in essere condotte persecutorie al solo fine personale in quanto comunque l'occasione è stata offerta dal rapporto di lavoro. ●



L'ossessione è deleteria